



*IL NUOVO CODICE  
DOGANALE DELL'UNIONE  
COSA CAMBIA PER GLI OPERATORI*

*Massimo De Gregorio  
Presidente CONFIAD  
Presidente CD Anasped*

# Codice doganale: presente, passato e futuro

<b>Codice doganale comunitario (CDC)</b>	<b>Codice doganale aggiornato (CDA)</b>	<b>Codice doganale dell'Unione (CDU)</b>
Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio	Regolamento (UE) n. 450/2008	Regolamento (UE) n. 952/2013
Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione	-	-

- Convenzione di Kyoto
- OMD Convenzione Internazionale sulla semplificazione e l'Armonizzazione dei regimi doganali
- Eventi del 01 settembre 2001
- Decisione 70/2008/CE (ambiente privo di supporti cartacei)
- COM (2005) 608 Proposta di Codice Doganale Aggiornato
- Trattato di Lisbona (Strasburgo 12/12/2007)
- Codice Doganale Aggiornato CDA  
Reg.450/2008
- Codice Doganale dell'Unione CDU  
Reg.952/2015

# Codice doganale dell'Unione

- Rifusione del CDA
- Conformità con articoli 290 & 291 TFUE
- Alcune modifiche necessarie a seguito della preparazione degli atti della Commissione
- Da « Comunità » a « Unione »

## Codice doganale dell'Unione

- Data entrata in vigore: 30 ottobre 2013
- Data di applicazione: 1 maggio 2016
- Atti delegati:
  - Adottati dalla Commissione, senza entrare in vigore
  - Atti di esecuzione:
    - Adottati dalla Commissione (dopo atti delegati)
- Periodo transitorio fino al 31 dicembre 2020
- atti delegati « periodo di transizione »

# La Necessità di un Nuovo Codice

- allineare la normativa di base alle nuove disposizioni del Trattato di Lisbona
- concedere più tempo alle autorità doganali e agli operatori per l'adeguamento alle nuove procedure previste dal codice doganale aggiornato.
- In particolare, il codice doganale dell'Unione introduce tra l'altro misure necessarie per completare il passaggio ad un ambiente informatizzato e privo di supporto cartaceo, e disposizioni che rafforzano una rapida concessione delle agevolazioni a favore degli operatori economici affidabili

- l'applicazione uniforme dei controlli doganali, tra cui lo scambio di informazioni attinenti ai rischi e di analisi dei rischi, i criteri e le norme comuni in materia di rischio, le misure di controllo e i settori di controllo prioritari. la determinazione della classificazione tariffaria delle merci;
- punti di vista degli operatori economici dovrebbero essere tenuti debitamente in conto al momento di un'ulteriore modernizzazione della normativa doganale.

- il ruolo delle dogane, assegnando loro una funzione di guida nella catena logistica e rendendole, nella loro attività di monitoraggio e gestione del commercio internazionale, un catalizzatore della competitività dei paesi e delle società. La normativa doganale dovrebbe pertanto riflettere la nuova realtà economica e la nuova dimensione del ruolo e del compito delle dogane.
- i requisiti comuni in materia di dati per lo scambio e l'archiviazione di informazioni mediante procedimenti informatici.

- L'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione dovrebbe essere associato a un'applicazione armonizzata e standardizzata dei controlli doganali operati dagli Stati membri, al fine di assicurare in tutta l'Unione un controllo doganale di livello equivalente che scongiuri il rischio di comportamenti anticoncorrenziali ai vari punti di entrata e di uscita dell'Unione.
- La semplificazione dei regimi doganali nell'ambito di un ambiente elettronico richiede la condivisione delle responsabilità tra le autorità doganali dei diversi Stati membri. Occorre garantire sanzioni adeguatamente efficaci, dissuasive e proporzionate nell'intero mercato interno.

- applicazione armonizzata dei controlli doganali da parte degli Stati membri dovrebbe essere basata su un quadro comune in materia di gestione del rischio e su un sistema elettronico per la sua attuazione. L'istituzione di un quadro comune a tutti gli Stati membri in materia di gestione del rischio non dovrebbe impedire loro di effettuare controlli casuali delle merci.

# Alcune novità per gli operatori

- Autovalutazione: Le autorità doganali possono autorizzare un operatore economico a espletare determinate formalità doganali che devono essere svolte da tali autorità, a determinare l'importo dei dazi all'importazione e all'esportazione dovuti e a svolgere alcuni controlli sotto vigilanza doganale
- Sdoganamento centralizzato: le autorità doganali possono autorizzare una persona a presentare, presso un ufficio doganale competente del luogo in cui l'interessato è stabilito, una dichiarazione in dogana per le merci presentate in dogana presso un altro ufficio doganale

- Sportello unico: le autorità doganali si impegnano, in stretta collaborazione con le altre autorità, a far effettuare i controlli (doganali e non) contemporaneamente e nello stesso luogo in cui si effettuano i controlli doganali
- Diritto al Contraddittorio preventivo:  
gli uffici doganali, prima di prendere una decisione che comporti conseguenze sfavorevoli all'operatore devono comunicare le motivazioni su cui intendono basare la propria decisione.

- Prima della notifica dell'atto lasciare all'operatore la possibilità di esprimere la propria posizione al riguardo
- Termine di prescrizione 3 anni.
- Se l'obbligazione nasce a seguito a un atto penalmente perseguibile, la prescrizione è di 5 anni

# Applicazione delle Sanzioni Amministrative

Ciascuno Stato membro prevede sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa doganale. Tali sanzioni devono essere

- Effettive
- Proporzionate
- Dissuasive.

# Nuovi Criteri per diventare AEOc

*a) assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l'assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente;*

*b) dimostrazione, da parte del richiedente, di un alto livello di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;*

- *c) solvibilità finanziaria, che si considera comprovata se il richiedente si trova in una situazione finanziaria sana, che gli consente di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata;*
- *d) con riguardo all'autorizzazione di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), il rispetto di standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta;*

## Il rappresentante doganale nel CDU

- Definizione di « rappresentante doganale » (art. 5, punto 6):

*qualsiasi persona nominata da un'altra persona affinché la rappresenti presso le autorità doganali per l'espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale*

- Definizione di « persona » (art. 5, punto 4):

*una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire*

- Gli Stati membri possono fissare le condizioni alle quali un rappresentante doganale può prestare servizi nello Stato membro in cui è stabilito
- Salva l'applicazione di criteri meno severi da parte dello Stato membro interessato, il rappresentante doganale che è AEOc o AEOf (o che soddisfa i criteri) è abilitato a prestare i servizi in questione in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito

- Il quadro delle Rappresentanza dal 01 maggio 2016
  - Spedizioniere Doganale
  - Rappresentante Doganale Nazionale
  - Rappresentante Doganale Europeo (AEO C e F e rappresentante che ha i requisiti ma non è AEO articolo 18 comma 3)

GRAZIE!

Massimo De Gregorio  
*Presidente Confiad*

